



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –



Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it

I.C.S. - "L. DA VINCI"-CASTEL DI IUDICA Prot. 0005243 del 08/09/2020 (Uscita)

PROCEDURE RELATIVE ALLA GESTIONE E AL CONTENIMENTO DELL' EPIDEMIA DA COVID-19 NELLA COMUNITA' SCOLASTICA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –



Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO** il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTO** il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTI** il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- VISTO** il documento “Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
- VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTE** le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI);
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- VISTO** il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;
- VISTO** il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Istituto, Prot. n. 2918/2020;
- VISTA** la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;
- VISTO** il Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell'USR Veneto;
- VISTO** il documento “Anno scolastico 2020/21 e Covid-19. Materiali per la ripartenza. 10 suggerimenti per la stesura di checklist utili alla ripartenza”, a cura dell'USR Emilia Romagna;
- VISTO** il documento “Proposte operative per i dirigenti scolastici”, del Politecnico di Torino;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –



Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;

CONSIDERATA la delibera odierna che fissa l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021 al 14 settembre 2020;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli alunni e degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

ACQUISITO il parere favorevole del SPP d'Istituto per le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro,

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2020/2021 che assume il carattere di integrazione al Regolamento di istituto vigente, già approvato con delibera del 29/11/2019.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'I.C. Leonardo Da Vinci di Castel di Iudica/Raddusa, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero gli alunni, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e ha validità per l'anno scolastico 2020/2021.

3. Il presente Regolamento, al possibile mutare dell'andamento epidemiologico e per sopraggiunti motivi di opportunità, al fine di implementare il servizio di prevenzione protezione, può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazioni di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per gli alunni con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della scuola.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

AGGIORNAMENTO E PROCEDURE RELATIVE ALLA GESTIONE EPIDEMIA COVID 19 NEI LUOGHI DI LAVORO

Le conoscenze scientifiche relative alla pandemia da SARS-CoV-2 sono in continua evoluzione ed è necessario effettuare aggiornamenti riguardo la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Preservare i lavoratori dal contagio nei luoghi di lavoro significa non solo tutelare la loro salute, ma anche far sì che essi non costituiscano un fattore di rischio per i propri familiari o in genere per i terzi.

Art. 3 - Protocollo di sicurezza anti-contagio

In accordo con il Governo il 14 marzo 2020 associazioni sindacati e imprese hanno firmato un protocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità degli ambienti di lavoro. Il protocollo è stato integrato il 24 aprile 2020; in sintesi, le principali raccomandazioni per imprese e lavoratori:

- Informazione
- Accesso alla sede di lavoro
- Igiene in azienda
- Spazi comuni e spostamenti
- Caso sintomatico in azienda
- Medico competente e RLS.

Art. 4 - Gestione e mantenimento dei protocolli di sicurezza anti-contagio

I protocolli di sicurezza anti-contagio hanno la duplice finalità di garantire adeguati livelli di protezione per i lavoratori e di scongiurare una eventuale chiusura, in caso di diffusione del contagio al suo interno.

Le indicazioni seguenti riportano i contenuti salienti del cosiddetto Protocollo Condiviso del 14/04/2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –



Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it

- La riapertura delle attività produttive è stata programmata utilizzando uno strumento di valutazione appositamente predisposto dall'INAIL e basato sui parametri di esposizione, prossimità ed aggregazione. Le indicazioni fornite da INAIL devono essere contestualizzate nelle singole realtà produttive con il fondamentale contributo del Medico Competente (MC);
- La fase di ripresa prevede il rientro di un numero di lavoratori limitato e solo progressivamente crescente, in correlazione ad un riavvio selettivo di singoli reparti o funzioni aziendali;
- I lavoratori devono essere informati e formati sulle misure di prevenzione adottate e sulle corrette modalità di utilizzo e di smaltimento dei presidi di protezione (mascherine, guanti). Fondamentale, inoltre, sarà la responsabilizzazione dei lavoratori, opportunamente informati, in merito all'obbligo di rimanere a casa in isolamento in caso di comparsa di sintomatologia sospetta (febbre > 37,5°C) e di contattare prontamente il Medico di Medicina Generale (MMG) e le Autorità Sanitarie. Appare necessario predisporre protocolli operativi per la gestione di casi sintomatici durante l'orario di lavoro e collaborare con i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL per la ricerca dei contatti di lavoratori sospetti o confermati COVID 19 positivi. Fondamentale la sanificazione degli ambienti frequentati dal caso sospetto o confermato.
- La riorganizzazione impone di evitare ogni forma di assembramento nel rispetto delle norme del distanziamento sociale nello stesso ambiente di lavoro e favorendo orari di ingresso ed uscita scaglionati degli alunni;
- Importanti misure di prevenzione sono: il rispetto della distanza interpersonale massima possibile (almeno 1 metro), un uso estensivo della mascherina chirurgica ed il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o soluzione alcolica.
- La necessità di lavorare ad una distanza inferiore ad un metro deve essere preliminarmente valutata, è considerata una modalità non ordinaria, impone l'uso degli strumenti di protezione e deve riguardare il numero strettamente necessario di lavoratori. Nell'ambito dell'attività impiegatizia è necessario ridurre al minimo la presenza degli operatori negli uffici comuni ed è necessario limitare anche il numero di persone presenti alle riunioni ed ai corsi di formazione, prediligendo l'utilizzo di strumenti informatici (videoconferenze);
- Si deve sempre porre attenzione, nell'analisi dei protocolli di sicurezza anti-contagio, la gestione degli spazi comuni (bagni, archivi, ascensori).
- Tra gli strumenti di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere frontali) vanno annoverate anche le schermature rigide interponibili tra i lavoratori. Particolare attenzione va posta alla possibilità che i presidi, se utilizzati scorrettamente, possono essere una fonte di infezione. Si ricorda: a) l'inutilità di utilizzare mascherine e facciali mantenendo la barba; b) la loro efficacia diminuisce con l'uso; c) il divieto di togliere questi presidi (p.e. bere, mangiare) senza sostituirli; d) la necessaria cura per evitare che le mani, alla rimozione dei presidi, si possano contaminare nel toccare la parte anteriore; e) l'importanza dell'immediato smaltimento dei presidi da attuarsi con procedure corrette e con successivo lavaggio delle mani; f) le mascherine non possono essere di tipo civile (di solo tessuto) ma di tipo medico e che, per deroga legislativa, possono non avere la marcatura CE, pur dovendosi verificare la scheda tecnica; l'uso delle mascherine deve essere continuo durante l'attività di lavoro promiscua con altri lavoratori; g) l'utilizzo dei guanti, ove necessari, non deve indurre ad attenuare la più



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



rigorosa osservanza delle misure di igiene delle mani. Estrema importanza infine va posta sulla l'opportunità assoluta di abbandonare l'abitudine tabagica.

- Periodici saranno gli interventi di sanificazione di tutti i plessi scolastici;
- Le mascherine ed eventuali altri strumenti di protezione individuale monouso necessari per il Covid-19 andranno raccolti separatamente in contenitori adeguati; qualora ciò non fosse sempre possibile, andranno conferiti nel contenitore della raccolta indifferenziata;
- Pur consapevoli della incerta efficacia della rilevazione all'ingresso in azienda della temperatura corporea, tale misura risulta necessaria anche come ulteriore occasione quotidiana di informazione breve e di deterrenza per i soggetti, che pur lievemente sintomatici (presenza di mal di gola, alterazione del gusto o dell'olfatto), si rechino al lavoro. Il valore che la temperatura corporea non deve mai superare è di 37,5°C;
- Una particolare enfasi deve essere posta riguardo alle misure di aerazione periodica degli ambienti, di controllo dei ricambi d'aria e di verifica della salubrità dei sistemi di condizionamento dell'aria;
- L'utilizzo promiscuo di qualunque oggetto presente nell'ambiente di lavoro deve essere ridotto al minimo indispensabile, deve prevedere l'utilizzo di guanti e comportare l'igienizzazione dell'oggetto da parte dell'ultimo utilizzatore;
- Pulizia e disinfezione di apparecchiature, attrezzature e strumenti, deve essere affidata al lavoratore che le utilizza e deve essere eseguita a ogni fine turno lavorativo;
- I lavoratori addetti alle pulizie (collaboratori scolastici) vanno considerati a rischio di contagio e come tali protetti con gli appropriati DPI, differenziando la tipologia della protezione respiratoria a seconda delle attività (sempre guanti e camice; mascherine chirurgiche ed eventualmente visiera per gli addetti alla sanificazione e mascherina chirurgica per gli addetti alle pulizie).
- Verranno effettuati periodici interventi di formazione per la verifica della corretta adozione delle procedure progettate e dell'uso degli strumenti di protezione personale.

Art. 5 - Sorveglianza sanitaria ai sensi dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008

La Sorveglianza Sanitaria all'interno dell'Istituzione Scolastica è regolamentata dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008. Tale incarico spetta al Medico Competente che in collaborazione con il Datore di Lavoro e il Servizio di Prevenzione e Protezione, svolge l'attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi in cui ricorre l'obbligo.

Casi in cui si rende necessaria la sorveglianza sanitaria in ambito scolastico

- 1. l'uso del **videoterminale per più di 20 ore settimanali** (art. 176 D.Lgs. 81/08) al netto delle interruzioni che non ne prevedono l'uso (personale amministrativo);
- 2. esposizione a **rumore e vibrazioni** (D.Lgs 81/08) per il personale che opera nei laboratori di meccanica e negli Istituti Agrari;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



- 3. esposizione ad **agenti chimici pericolosi** (art. 229 D.Lgs. 81/08) che determinano un rischio non irrilevante per i docenti e tecnici che operano in laboratorio di chimica, meccanica, arte, restauro, azienda agraria, oreficeria;
- 4. **movimentazione manuale di carichi** (art. 168 D.Lgs. 81/08) per i collaboratori scolastici e docenti della Scuola dell'infanzia, l'assistente tecnico di meccanica, di saldatura, l'addetto all'azienda agraria in un Istituto agrario;
- 5. **rischio potenziale di tipo biologico** (l'attività lavorativa nella **scuola** non è riportata nell'Allegato XLIV del DLgs 81/08, pur tuttavia, negli Asili Nido e nelle **Scuole** dell'Infanzia, il **Rischio Biologico** può porsi come **potenziale** pericolo connesso all'assistenza ai bambini, in relazione a possibili contatti con materiali **biologici**) per gli insegnanti ed ausiliari degli asili nido, scuole dell'infanzia, scuoleove vi sia assistenza diretta ad alunni diversamente abili ivi compresi i rischi legati alla movimentazione degli alunni/assistiti;
- rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza.

Pertanto tutti i lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica che ritengono di essere in condizioni di fragilità potranno richiedere al Dirigente Scolastico di essere sottoposti a visita da parte del Medico Competente in servizio presso la nostra istituzione scolastica.

Art. 6 - Alunni fragili

Il protocollo di sicurezza prevede che alla riapertura dell'anno scolastico, dovrà essere presa in considerazione la presenza di “alunni fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni di salute degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in accordo con il Dipartimento di Prevenzione Territoriale ed il Pediatra/Medico di Famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Art. 7 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV- (rapporto ISS COVID 2 - n.58/2020)

Il rapporto «Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia» messo a punto da Istituto Superiore della Sanità, prevede che siano i genitori ad avvisare il pediatra o il medico di famiglia quando un alunno mostra sintomi sospetti da Coronavirus.

Il coinvolgimento diretto delle famiglie riguarda anche «il controllo della temperatura corporea del bambino a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola». Alle scuole e ai servizi educativi dell'infanzia viene raccomandato di identificare dei referenti scolastici per Covid- 19 adeguatamente formati.

Se un alunno manifesta la sintomatologia a scuola, le raccomandazioni prevedono che venga



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



isolato in un'area apposita (Aula “zero”), sia assistito da un adulto che indossi una mascherina chirurgica/FFP2 e che i genitori vengano immediatamente avvisati. Una volta riportato a casa (nel più breve tempo possibile), i genitori devono contattare il Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Famiglia, che deciderà se è necessario contattare il Dipartimento di Prevenzione (DdP) per l'esecuzione del tampone.

Qualora il test dovesse risultare positivo, il referente scolastico anticovid (Dirigente, fiduciario di plesso) fornirà al Dipartimento di Prevenzione (DdP) della Asl di appartenenza i nomi di alunni e docenti che sono stati a contatto con l'allievo risultato positivo al tampone nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi.

Verranno inoltre eseguite «indagini sull'identificazione dei contatti e il Dipartimento di Prevenzione valuterà le misure più appropriate da adottare tra cui la quarantena (14 giorni dal giorno dell'ultimo contatto con l'alunno), per i compagni di classe gli insegnanti e i contatti stretti. Le aule dovranno essere sanificate

L'alunno risultato positivo al test potrà tornare in classe solo dopo la guarigione verificata da due tamponi negativi effettuati a distanza di 24 ore l'uno dall'altro, salvo diversa prescrizione delle autorità sanitarie competenti.

Verrà avviato, ad opera del Referenti covid, un costante monitoraggio per la gestione delle assenze per classe utile per identificare situazioni anomale per esempio attraverso il registro elettronico. Un elevato numero di assenze in una classe (almeno il 30-40%) viene considerato “sospetto” ed il referente scolastico deve avvisare la Asl; se un'intera classe viene posta in quarantena si attiva la didattica a distanza per gli allievi ed i professori afferenti a quella classe.

Per i bambini che frequentano i **servizi educativi dell'infanzia**, viene raccomandata una didattica a piccoli gruppi stabili (sia per i piccoli che per gli educatori) poiché a quell'età vi sono delle peculiarità didattico-educative che non rendono possibile l'applicazione di alcune misure di prevenzione invece possibili per studenti di età maggiore. In tali casi andranno maggiormente protetti i docenti mediante l'utilizzo di specifici DPI aggiuntivi quali la visiera o la mascherina chirurgica/FFP2 e i guanti, nonché gli occhiali paraschizzi, se necessari.

Un capitolo a parte viene dedicato al sistema di comunicazione tra scuole e Servizio Sanitario Nazionale. I dipartimenti di prevenzione dovranno identificare figure professionali (assistenti sanitari, infermieri, medici) che supportino la scuola e i medici curanti e che possano fungere da riferimento per un contatto diretto con il dirigente scolastico e il medico che ha in carico il paziente. Per gli operatori scolastici si prevede che nel caso di sintomi, vengano allontanati dall'istituto per rientrare al proprio domicilio e contattare il medico curante.

Art. 8 - Test sierologici

In assenza della cosiddetta “immunità di gregge” o che sia sviluppato un vaccino, e probabilmente anche ove non sia disponibile una terapia precoce ed efficace, il rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio dovrà continuare ad essere rigoroso ed integrale.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –



Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it

Il Ministero della Salute, con circolare 8722 del 7 agosto 2020, ha fornito indirizzi operativi per l'esecuzione – gratuita e su base volontaria – dei test sierologici (IgG e IgM) sul personale docente e non docente operante: nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria (statali, non statali, private e paritarie) nonché negli Istituti di istruzione e formazione professionali.

L'ASL raccoglierà, quotidianamente, i dati dei soli test positivi, nonché degli esiti dei tamponi conseguentemente eseguiti, e li comunicherà alla Regione, la quale, sempre quotidianamente, li trasmetterà all'Istituto Superiore di Sanità.

Qualora si sia sprovvisti di MMG, il test ben potrà essere eseguito presso l'ASL (Dipartimento di Prevenzione) competente per territorio. Per il personale che entrerà in servizio ad anno scolastico iniziato, i test saranno eseguiti prima dell'entrata in servizio.

I MMG conferiranno all'ASL di afferenza gli esiti dei test eseguiti al personale scolastico, affinché questa proceda alla loro aggregazione per genere e fascia d'età e contestuale comunicazione alla Regione che, a sua volta, li trasmetterà all'ISS mediante un'apposita piattaforma informatica.

Qualora il docente risultasse positivo al test sierologico, questi sarà sottoposto al test molecolare (tampone) presso il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, non oltre le 48 ore dall'esito (positivo) del test sierologico.

I dati relativi ai tamponi positivi eseguiti dai Dipartimenti di Prevenzione dell'ASL saranno trasmessi quotidianamente alla Regione, che provvederà ad inoltrarli all'ISS.

Si ricorda che in attesa dell'esito del tampone nasofaringeo la persona interessata è tenuta a rimanere in isolamento domiciliare.

Art. 9 - Responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da Covid-19

Il quadro normativo cui occorre fare riferimento si basa principalmente su due disposizioni normative che disciplinano, rispettivamente, la **salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (D.L.vo 81/2008)** e la **responsabilità penale-amministrativa delle persone giuridiche per fatto costituente reato (D.L.vo 231/2001)**.

L'inosservanza delle norme per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro potrebbe determinare in capo al datore di lavoro una responsabilità civile e penale. Tale responsabilità è prevista dal DPCM 26 aprile 2020 e della circolare n. 13/2020 dell'INAIL.

1) Premessa

2) Responsabilità del datore di lavoro ed onere della prova

1 Premessa

Il datore di lavoro risponde della mancata osservanza delle norme a tutela dell'integrità fisica dei prestatori di lavoro in quanto titolare di una **posizione di garanzia** che discende in primo luogo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



dall'**art. 2087 c.c.**

La normativa nazionale di riferimento è il **D.Lgs. n. 81/2008** (T.U. Salute e Sicurezza sul Lavoro) la quale coordina, all'interno di un unico testo, tutte le norme in materia di **salute e di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro** e stabilisce una serie di interventi da osservare per il **miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori**.

L'infezione da coronavirus rientra nell'ambito delle malattie infettive e parassitarie e, come tale, è meritevole di **copertura Inail** per gli assicurati che la contraggono “*in occasione di lavoro*”. Lo stabilisce il **Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020**, cd “Decreto Cura Italia” all'art. 42 comma 2 nonché la **circolare INAIL n.13 del 3 aprile 2020**.

Ad indicare nel dettaglio quali siano le misure per il contrasto al contagio da coronavirus è intervenuto, infine, l'**articolo 2, comma 6, del DPCM 26 aprile 2020**, che impone a tutte le imprese, che non hanno sospeso la propria attività, comprese le scuole, di osservare il “*protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro*”, sottoscritto dal Governo e dalle Parti Sociali ed aggiornato lo scorso 24 aprile 2020.

Tale documento impone, in primo luogo, in capo al datore di lavoro, un obbligo di informazione, *attraverso le modalità più idonee ed efficaci, circa le disposizioni delle Autorità; deve inoltre prevedere una serie di misure relative alla protezione individuale, alla igiene e sanificazione dei luoghi di lavoro (mettendo anche a disposizione degli erogatori di disinfettante)*, deve predisporre la gestione di eventuali persone sintomatiche e la sorveglianza sanitaria dei dipendenti.

2 Responsabilità del datore di lavoro ed onere della prova

La mancata osservanza di una delle norme sopra citate è già sufficiente a determinare in capo al Datore di Lavoro una responsabilità penale nel caso di un dipendente che affermi di aver contratto la malattia (anche rimanendo asintomatico) sul luogo di lavoro.

A causa della virulenza della malattia, infatti, sarebbe difficile escludere altre possibili cause di contagio quali la vicinanza ad altre persone positive nei luoghi di aggregazione necessaria come supermercati o mezzi pubblici o altrimenti il contatto con familiari conviventi contagiati.

Al datore di lavoro è sufficiente dimostrare di aver adottato tutti i presidi indicati dalla legge per escludere in capo a sé ogni responsabilità o, per contro, sostenere che nei giorni prossimi all'ipotizzato contagio, il dipendente non abbia sempre e con rigore osservato le precauzioni



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



imposte quali l'uso della mascherina o il distanziamento sociale di almeno metri uno.

Appare quindi molto difficile per il lavoratore fornire la prova “al di là di ogni ragionevole dubbio” (art. 533 c.p.p.) e corroborare la tesi della colpevolezza del Datore di Lavoro escludendo con sufficiente certezza l'esistenza di altre cause di contagio esterne alla responsabilità datoriale.

L'eventuale contagio da coronavirus all'interno del luogo di lavoro non esenta il Datore di Lavoro dal risarcimento del danno anche in sede civilistica, ai sensi dell'art. 2043 cc ed il riparto dell'onere della prova è anche in questo caso a carico del danneggiato il quale deve provare il nesso di causalità fra l'evento dannoso di cui chiede il risarcimento e la condotta attiva o omissiva del Datore di Lavoro.

Art. 10 - Comportamenti e misure di prevenzione da adottare sul luogo di lavoro per il personale scolastico

Docenti scuola secondaria

- Mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 m.;
- Uso di mascherina chirurgica (1); si consiglia, dopo un'ora continuativa di adozione di mascherina, di avvicinarsi ad una apertura esterna, da soli, rimuovere la mascherina per qualche minuto e respirare liberamente;
- adozione di mascherina chirurgica e visiera parafiato (scuola dell'infanzia/docenti di sostegno, se necessario);
- Durante l'attività in classe, effettuare ogni ora un ricambio d'aria naturale, anche nella stagione invernale;
- adozione di guanti in nitrile nei casi in cui si determina contatto con liquidi biologici di un alunno disabile;
- Lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con soluzioni disinfettanti;

Collaboratori scolastici

- Uso di mascherina chirurgica; si consiglia, ogni ora, di avvicinarsi ad una apertura esterna, da soli, e rimuovere la mascherina per qualche minuto e respirare liberamente;
- Mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 m;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



- Lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con soluzioni disinfettanti;
- Adozione, durante le attività di pulizia dei locali, di mascherina chirurgica, di guanti in nitrile e camici (monouso o lavabili) impermeabili.

Collaboratori scolastici in caso di attività di assistenza ad allievi con disabilità:

- adozione di mascherina chirurgica (mascherine FFp2 nei casi di assistenza di allievi disabili che emettano aerosol con gli atti respiratori) e visiera frontale;
- adozione di guanti in nitrile nei casi in cui si determina contatto con liquidi biologici dell'allievo disabile;
- lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con soluzioni disinfettanti.

Personale amministrativo

- Uso di mascherina chirurgica; si consiglia, ogni ora, di avvicinarsi ad una apertura esterna da soli, e rimuovere la mascherina per qualche minuto e respirare liberamente;
- Mantenere il distanziamento sociale di almeno metri uno (1);
- Effettuare ogni ora un ricambio d'aria naturale della stanza, anche nella stagione invernale;
- Lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con soluzioni disinfettanti.

Personale amministrativo adibito ad attività di front-office (ricevimento pubblico esterno)

- Uso di mascherina chirurgica; si consiglia, ogni ora, di avvicinarsi ad una apertura esterna, da soli, e rimuovere la mascherina per qualche minuto liberamente;
- Adozione di barriere parafuoco sia frontali che laterali; i setti in plexiglass o vetro vanno disinfettati, con soluzioni a base di alcool o di altre molecole ad attività microbica, dopo ogni singolo colloquio con persone esterne alla scuola; durante quest'ultima attività, indossare guanti in nitrile;
- Mantenere il distanziamento sociale di almeno 1m.;
- Effettuare ogni ora un ricambio d'aria naturale, anche nella stagione invernale;
- Igienizzazione periodica della scrivania, tastiera pc, mouse, suppellettili e oggetti di largo uso quotidiano;
- Lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con soluzioni disinfettanti.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



NOTA:

Le misure precauzionali richieste o messe in atto potranno/dovranno progressivamente mutare alla luce dei futuri sviluppi della malattia e delle conseguenti indicazioni fornite dalle Istituzioni Nazionali e Regionali, dall'OMS e dagli esperti del settore.

Art. 11 – Comportamenti e misure di prevenzione da adottare da parte degli alunni

- Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.
- Avvisare immediatamente il docente in orario qualora insorgessero sintomi febbrili, mal di gola e tosse;
 - a) Mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 m. con i compagni;
 - b) Frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone e/o soluzioni idroclorali secondo le disposizioni dei docenti e comunque ad ogni cambio dell'ora;
 - c) Uso della mascherina quando ci si alza dal banco per recarsi in bagno o per altre attività fuoriclasse;

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:

- L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il
- referente scolastico per COVID-19. (Dirigente o fiduciari di plesso)
- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve
- telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
- Ospitare l'alunno in una stanza dedicata o in un'area di isolamento.
- Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale
- scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.
- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
- Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera.
- Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto,
- compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



- abitazione.
- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
- Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico sarà stato eventualmente portato a casa dai genitori. In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura o al pervenire di sintomi riconducibili al COVID-19, si garantirà la riservatezza e la dignità dell'alunno/a interessato/a dalla misura preventiva.

Art. 12 – gestione degli ingressi e delle uscite degli alunni nell'edificio scolastico

Al fine di prevenire ogni possibile forma di assembramento, gli alunni faranno ingresso in classe secondo specifici e tracciati percorsi di afflusso come stabilito da apposite circolari dirigenziali che tengono conto della necessità di garantire l'ingresso scaglionato nell'edificio unitamente alla necessità di gestire separatamente i momenti ricreativi al fine di evitare ogni possibile forma di promiscuità. Per lo stesso motivo gli alunni concluderanno le lezioni in modo differenziato e defluiranno dall'edificio secondo percorsi tracciati e visibili.

Art. 13 – mensa scolastica

Al fine di limitare e contenere la possibile diffusione del virus, in accordo alle Linee guida nazionali, il consumo del pasto avverrà nella stessa classe, garantendo l'opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il consumo del pasto. Gli alunni non dovranno scambiarsi cibi né bevande e manterranno la distanza di 1 m. come previsto dai layout. Per tutte le altre specifiche vale quanto disposto dall'art. 32 del Regolamento d'istituto approvato il 29/11/2019

Art. 14 – Uso della mascherina

Tutti i docenti e il personale ATA sono tenuti ad indossare la mascherina chirurgica durante l'orario di servizio, fatte salve nuove disposizioni governative.

Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado sono tenuti ad indossare le mascherine chirurgiche (no mascherine di comunità) in situazioni dinamiche quali:

- ingresso a scuola
- ricreazione
- trasferimenti all'interno dell'edificio
- uscita dall'edificio al termine delle lezioni

Gli alunni possono togliere la mascherina:

- quando sono seduti al banco nel rispetto della distanza di 1m. (rime buccali)
- quando consumano il pasto durante la ricreazione o durante la mensa
- quando fanno attività motoria



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it



Art. 15 - Disposizioni finali

Gli alunni sono chiamati a:

- tenere comportamenti secondo standard di diligenza e prudenza rispettando tutte le regole di igiene e sicurezza impartite dai loro docenti e dal personale scolastico;
- seguire i percorsi di ingresso e uscita predisposti;
- igienizzare le mani ogni ora secondo quanto stabilito dal regolamento d'istituto;
- mantenere la distanza di almeno 1 m. con i compagni e il personale scolastico;
- gettare mascherine ed eventuali guanti usati negli appositi contenitori;
- avvertire immediatamente il docente in orario qualora si avvertissero sintomi febbrili, tosse e mal di gola;
- evitare abbracci e strette di mano;
- **Qualunque forma di assembramento è vietata.**

“MISURE IGIENICO-SANITARIE INDISPENSABILI E DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19”

- 1. LAVARSI SPESSO LE MANI CON ACQUA E SAPONE O CON APPOSITE SOLUZIONI IDROALCOLICHE;**
- 2. EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON PERSONE CHE SOFFRONO DI INFEZIONI RESPIRATORIE ACUTE;**
- 3. EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO;**
- 4. MANTENERE, NEI CONTATTI SOCIALI, UNA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO;**
- 5. PRATICARE L'IGIENE RESPIRATORIA (STARNUTIRE E/O TOSSIRE IN UN FAZZOLETTO EVITANDO IL CONTATTO DELLE MANI CON LE SECREZIONI RESPIRATORIE);**
- 6. EVITARE L'USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI, IN PARTICOLARE DURANTE L'ATTIVITA' SPORTIVA;**
- 7. NON TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI;**
- 8. COPRIRSI BOCCA E NASO SE SI STARNUTISCE O TOSSISCE;**
- 9. NON PRENDERE FARMACI ANTIVIRALI E ANTIBIOTICI, A MENO CHE SIANO PRESCRITTI DAL MEDICO;**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –



Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7

TEL.095 661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it

www.icscasteldiudica.edu.it

Approvato dal Consiglio d'istituto in data 07/09/2020